

ATTO COSTITUTIVO A.P.S. STATTI TU!

L'anno 2020 il mese di Agosto il giorno 1 in Cellamare (BA), presso la sede sociale in CORSO VITTIME DI VIA FANI 38 . sono presenti i seguenti signori:

NICOLA BUONO nato a BARI il 04.02.1985 residente a CAPURSO (BA) cap 70010 in via CASAMASSIMA 69 codice fiscale BNUNCL85B04A662N

ROCCO SOLDI nato a TRIGGIANO il 17.05.1981 residente a CAPURSO (BA) cap 70010 in via EPIFANIA 203 codice fiscale SLDRC81E17L425G

DARIO SCOLOZZI nato a BARI il 17.08.1986 residente a CAPURSO (BA) cap 70010 in via PACIFICO 56 codice fiscale SCLDRA86M17A662M

CLAUDIA GENTILE nata a NOCI il 9.12.1983 residente a NOCI (BA) cap 70015 in via FOGGIA DI TOTOS N5 B codice fiscale GNTCLD83T49F915W

GIUSEPPE CATALANO nato a BARI il 14.09.1979 residente a BARI (BA) cap 70132 in via NICOLA LEOTTA 11 codice fiscale CTLGPP79P14A662N

NICLA MARIANI nata a MOLA DI BARI il 04.07.1992 residente a CELLAMARE (BA) cap 70010 in via PUCCINI 8 codice fiscale MRNNCL92N44F280N

EMANUELA SQUEO nato a TRIGGIANO il 01.09.2020 residente a CAPURSO (BA) cap 70010 in via ALCIDE DE GASPERI 55 codice fiscale SQUMNL89P41L425B

MICHELE LONERO nato a BARI il 11.02.1983 residente a CELLAMARE (BA) cap 70010 in Via ENRICO FERMI 10 codice fiscale LNRMHL83B11A662K

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione riconosciuta avente la seguente denominazione:

A.P.S. STATTI TU!

ART. 2 L'APS ha sede legale in: CORSO VITTIME DI VIA FANI 38 - CELLAMARE

ART. 3 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

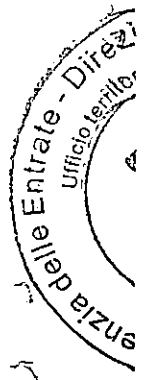
ART. 4 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

(art. 5 D. Lgs. 117/2017)



ART. 5 L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da 7 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig. <u>BORIO NICOLA</u>
Vice Presidente	Sig. <u>ROCCO JOLDA</u>
Segretario	Sig. <u>DARCO SCALOZZI</u>
Tesoriere	Sig. <u>GENTILE CLAUDIA</u>
Consigliere	Sig. <u>EMANUELA SORBO</u>
Consigliere	Sig. <u>MICHELE LONER</u>
Consigliere	Sig. <u>NICOLA MARIANI</u> <u>CATALANO GIUSEPPE</u>

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.Dicembre 2020.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 39 articoli di seguito specificati, steso su _ fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig.	<u>[Firma]</u>
Sig.	<u>[Firma]</u>
Sig.	<u>DARCO SCALOZZI</u>
Sig.	<u>[Firma]</u>
Sig.	<u>Emmanuela Sorbo</u>
Sig.	<u>[Firma]</u>
Sig.	<u>Nicola Mariani</u>
Sig.	<u>Catalano Giuseppe</u>

Data, luogo

01.08.2020 - CELLAMARE

FA
Agenzia delle Entrate
Ufficio

STATUTO "STATTI TU!!!" APS

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art.1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Cellamare, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "STATTI TU !!!" - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "STATTI TU !!! - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

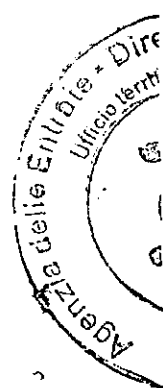
Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di

Stefano M. Dario Fabozzi
Emanuela Janni

Gianni D. C.

1
+
Stefano
Stefano



utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: disabilità e disagio sociale, ed in particolare persegue le seguenti finalità: integrazione attraverso il volontariato di famiglie con disagio sociale e famiglie che vivono la disabilità, ponendosi come scopo una raccolta fondi atta alla realizzazione di un contenitore sociale (pub, book bar sociale) adibito alla formazione e all'avviamento al lavoro.

Art. 4 L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo;
- scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Antonio Julli *Dario Julli* *Roberto Julli*
Emmanuel Julli 3

Oliver
N. de

1.2
N. de
W. de



- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art.5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art.6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art.7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli

Roberto Felli *Dario Fedarini* *Stefano*
Emmanuel Goro

Gianni
D. Le

12
Agenzia delle Entrate

scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. (20 euro annue)

Art.8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante (6 mesi max) . L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art.9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Roberto Di. 10.10.2011
Samuela fano

Alben
Nicola

Agenzia delle Entrate

Art.10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

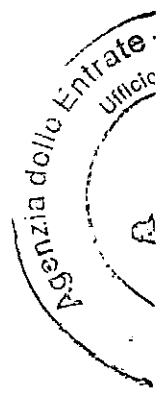
Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

Dr. Federico Scudone
Emmele Squino

Don N. de

Walter Lanza



2

[Signature]

all'associ
patrimonio
Perdita del
Art. 11. La
a) per mort

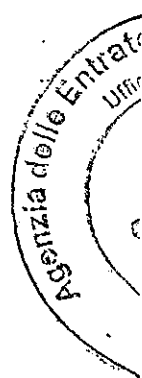
Art. 11. La

Art. 11. La

- Wm Leno

John
W. Lee

. *Robert J. Jackson*
Ensemble



La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 4d del D.P.R. n.445/2000,

[Signature] Dario Federici
Emanuele Jans

[Signature]
D. e.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ag. Enz. dello Enz.

purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 1 S, comma 1, del D.Lgs. n. 17/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

[Signature] Dario Fedon
Emanuele Geronzi

[Signature]
N. de

[Signature]

[Signature]

Art.13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo iva hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art.14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art.15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;

Roberto Furlan *Dario Forkezz* *Stefano*
Emmanuel *Jan*

Walter
D.che

Walter
D.che

Walter
D.che

Agon-

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno 6 mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno

[Signature] Dario Fedari *[Signature]* *[Signature]*
Emanuela Gino N. de

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



successivo alla prima.

Art.17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art.18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

[Signature]

Dario Fedezzi
Domenico

[Signature]
Geno

[Signature]
Nide

[Signature]

[Signature]



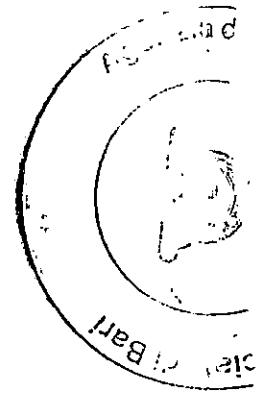
- procede eventualmente al l'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Emilio Dario
Emilio Dario
Emilio Dario

Emilio Dario

Emilio Dario

Emilio Dario



• discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione é valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

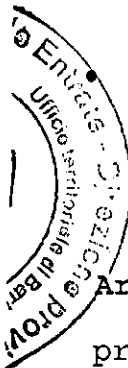
Art.20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

[Signature]

Dato [illegible]

[Signature]

[Signature]
N. de.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

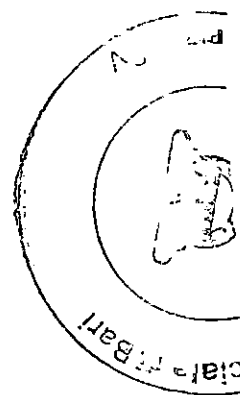
Art.22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Antonio *Dario Fedezzi* *Flavio*
Emmanuel *Gino*

Walter
Nico

Don
Roberto
Roberto



Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

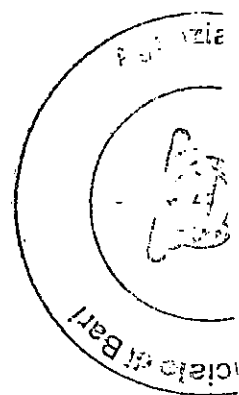
Art.23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure

Antonio Di. o. f. d. a. s. [signature] *[signature]*
Giuseppe [signature] *[signature]*

[signature]
[signature]

[signature]



a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può *essere* convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

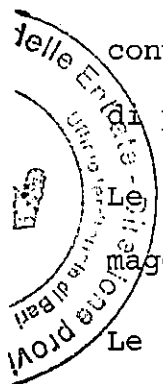
Art.24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

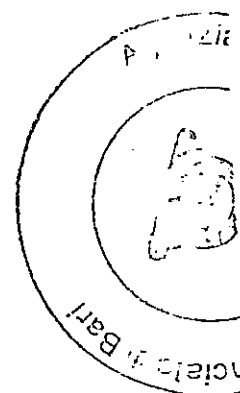
[Signature] Dario Jodanis *[Signature]*
Emanuela Gino

[Signature]
Nide

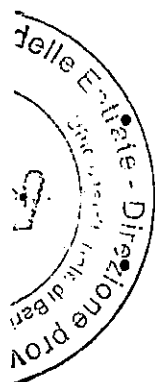


[Signature]

[Signature]



- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;



predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la d

predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta

all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Dario J. J. J.', 'Emmanuel J.', and 'V. L. L.']

[Handwritten signature and initials in the top right corner.]

[Handwritten signature and initials in the middle right margin.]



- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art.25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art.26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del

[Handwritten signatures]
Dario Ferraro, Emanuele Gino, Giovanni N. de

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per
fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli
stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e
aggiornare i libri contabili e di predisporre il
bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal
Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con
banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di
aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di
traenza, effettuare prelievi, girare assegni per
l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi
operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi
statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente
del Consiglio per importi il cui limite massimo viene
definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e
tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e
di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati
alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Antonio Gatti *Dario Fedozzi* *Roberto*
Emmanuel *Genio*

f. n.
Roberto

Roberto

Roberto
Roberto

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti
indicati dall'articolo 30 del D. Lgs.
117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo,
anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica
l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti
dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le
categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma
secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di
controllo collegiale, i predetti requisiti devono
essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della
legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle
disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di
monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il
bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle
linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del

[Handwritten signatures]
Dario Fedorini
Gennaro Gera
Vito Bide

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Terzo settore. 11 bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

izia,

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

2

u

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 17/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 17/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una

CS
1.52

Adm. Soc.

Luigi full Dario J. 2021
Emiliano Jena
Vide

Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di conti ibuti pubblici da gestire.

Patrimonio esercizio sociale e bilancio

Art.31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Stefano Diofalassi

*Giuseppe
Vincenzo Nide*

f. s. c.

Roberto

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art.32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginai;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.1 17/ 17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

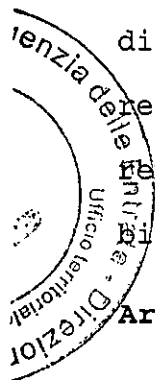
[Signature] Dario Fabbri
Giovanna Gatti
Walter Niche

[Signature]

[Signature]



Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



Art.33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni

[Handwritten signatures]
Domenico Jans
Walter D. de

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art.35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

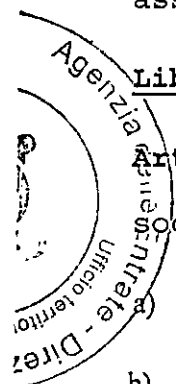
Art.36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a

Bottecheri *Di Stefano* *Flauto*
Emmanuel *Gino*
Ulderico *Vide*

De Beni

Alm Leno



disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art.37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art.38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro

[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]

Agenzia di
Comunicazione
Unico
DIRETTORE

Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

Agenzi
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

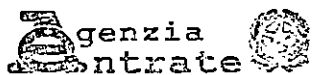
L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 52.

Norma finale

Art.39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

[Handwritten signatures]
Dario J...
Emmeline J...
Alessandro N. de

[Handwritten signature]



Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Registrato Bari il - 9 SET. 2020
al n. 6232 serie 3

ESENTE

L'Incaricato (*)

Domenico SCISCI

(*) Firma del Delegato al Direttore Provinciale
Michele GAMMAROTA

